

BICE LABATE

I necessari adeguamenti di sistema a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n. 650/2012 del 4 luglio 2012

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il nuovo “criterio di collegamento”: la residenza abituale. – Il certificato successorio europeo.

§. 1 – **Premessa** -

Allo scopo di perseguire “l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone”,¹ il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno iniziato a dettare norme, in materia successoria, direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea (non sono soggetti al Regolamento: la Danimarca, il Regno Unito e l’Irlanda, Paesi che hanno esercitato il diritto di opting out e cioè la clausola di esenzione; il Regolamento è, pertanto, operativo nei 25 Paesi membri).

Il provvedimento normativo di matrice europea interviene in una materia, ormai, sedimentata negli anni e caratterizzata da un costante spirito di conservazione dei canonici istituti e principi tra i quali: la delazione dell’eredità (art. 457 c.c.); l’istituto della riserva (artt.536 c.c. e ss.); il divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari (art. 549 c.c.); l’accettazione espressa o tacita dell’eredità (artt. 475 e 476 c.c.), l’accettazione con e senza il beneficio

¹ **Regolamento UE n. 650/2012 del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.**

dell'inventario (artt. 470 e 484 e ss.); la rappresentazione (artt. 467 c.c. e ss.) e la trasmissione (art.479 c.c).

La neointrodotta riforma, inoltre, rinvigorisce la timida apertura in materia di trust (Convenzione dell'Aja del 1985, ratificata con l. 16 ottobre 1989 n. 364), altro istituto di "nuova generazione", consistente in un atto unilaterale di vincolo, con termine iniziale di efficacia coincidente con la morte del disponente, che può essere contenuto anche in un testamento.

Dato essenziale del cambiamento "*post*" Regolamento è la variazione del nesso di collegamento nelle fattispecie successorie che presentano elementi di transnazionalità (es. la successione di uno straniero residente in Italia o di un italiano residente all'estero).

Il Regolamento in commento muta il "criterio di collegamento", fissandolo nella "residenza abituale" piuttosto che nella "cittadinanza" del *de cuius*, con ciò ribaltando l'indirizzo sinora praticato ai sensi dell'art. 46 l. 218/1995 (d.i.p.).

L'art. 46 d.i.p. al secondo comma consentiva al testatore di sottoporre la propria successione alla disciplina del Paese nel quale lo stesso possedeva la "residenza" (*professio iuris*).

Ciò, evidentemente, rappresentava una scelta da parte del testatore e sussisteva solo nel caso in cui la stessa fosse stata espressa in forma testamentaria e solo nel caso in cui la "residenza" fosse sussistita al momento dell'apertura della successione.

Ulteriore inciso del secondo comma, ultima parte, dell'art. 46 d.i.p. era rappresentato dalla salvaguardia dei diritti dei legittimari residenti in Italia.

Nell'ottica del legislatore italiano si intendeva rafforzare il "principio di unità della successione", indipendentemente dalla consistenza dell'asse ereditario (beni mobili ovvero immobili) seppur, scientemente, sacrificando il "principio della competenza più prossima" (es. *lex rei sitae*), di più pratica applicazione.

Peraltro, va ricordato che la legge nazionale del *de cuius* (ex art. 13 d.i.p.) avrebbe potuto spostare, secondo la disciplina del "rinvio indietro" ovvero del "rinvio oltre", il "criterio di collegamento" nel "domicilio" del *de cuius*.

Invero, l'intento di disciplinare il fenomeno successorio nella sua globalità si rinnova anche nello spirito del Regolamento.

Esso, infatti, tende a definire: le condizioni di validità del testamento, gli eventuali vizi della volontà del testatore, chi sono i successibili, quali sono gli atti che i chiamati possono compiere, come deve essere effettuata l'accettazione, i limiti della responsabilità dell'erede, l'obbligo per taluni soggetti di accettare con il beneficio dell'inventario, la rinuncia ed i suoi effetti, i diritti e

gli obblighi dell'erede e l'azione utile al fine di essere dichiarato erede, la definizione dell'ammontare della quota disponibile, la rappresentazione ecc.

Altro dato interessante è che già a far tempo dalla riforma del d.i.p. il “divieto di patti successori” (art.458 c.c.), non era considerato né un limite di ordine pubblico internazionale né interno. L'assenza di tale limite era ravvisata nel provvedimento legislativo (l. 55/2006), introduttivo del “patto di famiglia”, quale deroga, per esplicito intendimento del legislatore (prima parte del primo comma dell'art.458 c.c.) al succitato divieto.

A tale proposito occorre evidenziare che, come da espressa premessa al Regolamento, l'obiettivo perseguito da esso non contempla la possibilità di incidere su istituti come le convenzioni matrimoniali o similari (ivi comprese quelle convenzioni riconosciute da alcuni sistemi giuridici che consentono il matrimonio tra persone dello stesso sesso) né sul regime dei trusts o delle donazioni se non e nell'esclusiva misura in cui essi impattino con questioni di matrice specificamente successoria (ad esempio per quanto concerne le donazioni, nella misura in cui la legge applicabile in forza del Regolamento, stabilisca che esse debbano essere oggetto di collazione e riduzione ai fini del calcolo delle quote dei beneficiari).

Un altro presupposto all'applicazione del Regolamento è rappresentato dal fatto che esso non può comportare la creazione di nuovi diritti reali che esorbitino dal c.d. *numerus clausus* definito all'interno dell'ordinamento interno applicabile alla successione. Per contro è rimesso all'autorità competente per il rilascio del “certificato successorio” ovvero agli organi giurisdizionali dello Stato, la cui legge trova applicazione, individuare il corrispondente diritto reale, che rispecchi gli effetti e tuteli interessi affini a quelli protetti dal diritto reale in questione. Ciò anche nell'ottica di poter consolidare i canali di scambio di informazioni tra Stati membri della UE e della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, finalizzata a rendere più agevole la comprensione della legge straniera.

Come, peraltro, già previsto nel d.i.p. sarà la legge del luogo in cui si trovano i beni, deputata a stabilire le modalità attraverso le quali si attua la delazione e più nel dettaglio a definire se i beni transitano direttamente in capo all'erede ovvero se devono essere ottemperate particolari formalità o pubblicità (come avviene ad esempio nei Paesi di common law, in cui è necessario l'intervento dell'autorità preposta alla “liquidazione” dell'eredità).

Pertanto, la previsione dei requisiti utili all'iscrizione di diritti su beni immobili e/o mobili negli appositi pubblici registri non è inclusa nell'ambito del

Regolamento. Competerà al singolo Stato membro, anche nell'ottica di evitare la duplicazione di documenti in circolazione, accettare il "certificato successorio" e al più chiedere l'integrazione di ulteriori documenti o informazioni riguardanti gli adempimenti fiscali.

§. 2 - Il nuovo "criterio di collegamento": la residenza abituale. -

Prima di esaminare l'ulteriore portato del Regolamento occorre discernere e sottolineare il dato saliente e primario del testo normativo e cioè capire quale sia il significato di: "residenza abituale" (artt. 4 e 21 del Regolamento).

Orbene, tale definizione non coincide con quella assegnata all'art. 43 c.c. Essa, infatti, ha un significato ben più esteso, che può essere desunto solo a mezzo di "una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte".²

Chiara risulta la mira del legislatore europeo, il quale, nell'ottica di semplificare la circolazione degli individui nell'ambito del territorio dell'Unione e con la finalità di dettare le basi per un avvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, ha ravvisato nella "residenza abituale" l'elemento fondamentale in materia successoria.

Ora considerato che l'accezione di "residenza" non corrisponde a quella civilistica dettata dal nostro ordinamento, resta da appurare quale sia l'effettiva incidenza della "abitualità". Detta caratteristica deve assumere quanto più possibile i requisiti della oggettività, attraverso un'indagine della autorità, che si occupa della successione, sulla regolarità, la durata e le ragioni del soggiorno del *de cuius* presso lo Stato interessato.

Non sarà, pertanto, considerato residente colui che, per ragioni di lavoro cambia frequentemente la propria residenza né tanto meno colui che, pur avendo da un lungo periodo, acquisito la residenza in un Paese estero, mantiene legami stretti presso lo Stato d'origine.

Qualora, poi, un soggetto non si sia mai stabilito permanentemente presso uno degli Stati in cui ha svolto la propria attività professionale, ai fini dell'accertamento della "residenza abituale", il dato della cittadinanza ovvero quello relativo al posizionamento della maggior parte dei propri beni, appaiono

² Nota introduttiva n.23 *Reg. cit.*

utili nella valutazione globale (art. 21 paragrafo 2 del Regolamento). Detti elementi di valutazione ulteriori non devono, però, rappresentare un metodo sussidiario ai fini dell'individuazione della residenza abituale allorché la fattispecie analizzata presenti un grado di complessità elevato, ma costituiscono indizi oggetto di valutazione da parte dell'autorità giudiziaria.

In ogni caso allorché il defunto al momento della morte non possedesse la residenza abituale in alcuno Stato membro sarà necessario avvalersi dei "criteri di prossimità", quali la cittadinanza, la precedente residenza abituale del defunto, purché la stessa non risalga ad un periodo superiore a cinque anni dall'avvenuto cambiamento della stessa, ed in ultimo qualora neanche attraverso tali dati si riuscisse a rinvenire un collegamento si dovrà fare riferimento alla legge dello Stato membro nel quale si trovano i beni ereditari (ai sensi dell'art. 10 Regolamento)³.

Dall'ultima disposizione in commento si deducono due elementi particolarmente rilevanti. Il primo consiste nella quantificazione del tempo utile al conseguimento della "abitualità" nella residenza e corrispondente a cinque anni. Il secondo relativo ai "criteri di prossimità", i quali, come si ribadisce, devono essere considerati in via sussidiaria e solo nel caso in cui all'interprete non rimanga altro parametro di riferimento nell'esame della fattispecie.

Con particolare favore è accolto, poi, l'accordo tra le parti interessate alla successione. Queste, infatti, possono, sempre nell'ottica di prevenire ed evitare possibili contenziosi e, perciò, un incremento esponenziale della difficoltà nella regolamentazione della vicenda successoria, "convenire di sottoporre una specifica questione all'organo giurisdizionale scelto" laddove "la decisione di quell'organo su tale questione non incida sui diritti delle altre parti interessate alla successione"⁴.

Vi è di più; sempre dalle intenzioni del legislatore comunitario si evince che, qualora l'autorità di uno Stato membro non sia stata investita d'ufficio della successione, alle parti interessate è data possibilità "di regolare la successione amichevolmente in sede stragiudiziale, per esempio davanti ad un notaio, in uno Stato membro di loro scelta ove ciò sia ammesso dalla legge di tale Stato membro."⁵ A ciò si aggiunge che la su descritta facoltà dovrebbe permanere

³ *Reg. cit.*

⁴ Nota introduttiva n.28 *Reg. cit.*

⁵ Nota introduttiva n.29 *Reg. cit.*

anche nel caso in cui la legge applicabile alla successione non sia la legge dello Stato prescelto.

Inoltre, al fine di rendere più agevole la regolamentazione della successione, nel caso in cui gli eredi ovvero i legatari, risiedano stabilmente in uno Stato membro diverso da quello in cui la successione è trattata, è riconosciuta la facoltà di rendere la dichiarazione di accettazione ovvero la rinuncia dinnanzi agli organi giurisdizionali e nella forma consentita nel detto Stato di residenza.

Il Regolamento si cura, inoltre, di disciplinare la litispendenza e la connessione, ossia quelle situazioni processuali che si originano: l'una a causa della coesistenza di più procedimenti aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo ed intercorrenti tra le stesse parti ma pendenti di fronte agli organi giurisdizionali di Paesi diversi e l'altro riguardante procedimenti pendenti presso organi giurisdizionali di Paesi diversi, aventi tratti comuni, che ne determinano la connessione.

Ulteriori tratti significativi contenuti nelle disposizioni del Regolamento sono rappresentati dalla determinazione della legge competente per la regolamentazione delle disposizioni *mortis causa* diverse dai patti successori. In forza di quanto statuito a norma dell'art.24 paragrafo 1 del Regolamento, la validità e l'ammissibilità di tali disposizioni devono essere valutate in base alla legge che in forza del Regolamento sarebbe risultata applicabile al momento della *testamenti factio*, ossia al momento in cui le stesse sono state redatte.

Ciò, evidentemente, significa che il presente Regolamento deve considerarsi operativo a tutti gli effetti anche a favore di coloro che abbiano già provveduto a dettare le proprie ultime volontà in un tempo anteriore all'entrata in vigore del presente Regolamento, allorché la loro successione si apra in un tempo successivo al 17 agosto 2015.

La medesima disciplina trova, altresì, applicazione nel caso di patto successorio (art. 25 paragrafo 1 del Regolamento).

§. 3 – Il certificato successorio europeo. –

L'elemento principale di novità è dato dall'introduzione da parte del Regolamento di uno strumento che, nell'ottica del legislatore europeo,

dovrebbe snellire le procedure afferenti alle vicende successorie nell'ottica della unitarietà e della semplificazione.

Nonostante, però, l'apertura gloriosa del Capo VI, art. 62 paragrafo 1 del Regolamento, laddove è declamata l'istituzione del certificato successorio europeo, meno decisa appare la formula adottata al secondo paragrafo del medesimo articolo, laddove si precisa che il neointrodotta certificato successorio non riveste il carattere della obbligatorietà.

Nel caso perciò, in cui si opti per la richiesta di rilascio del certificato, esso produce gli effetti di cui all'art. 69 Regolamento e cioè, "si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile ad elementi specifici". Inoltre "Si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario, o amministratore dell'eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun'altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso."⁶

Il legislatore si preoccupa, poi, di tutelare la buona fede di quanti si siano trovati a trattare con i beneficiari della successione in virtù delle informazioni contenute nel certificato. Pertanto, coloro che abbiano eseguito pagamenti o consegnato beni ad una persona menzionata nel certificato come legittimata a ricevere i detti pagamenti o beni, si considera abbiano operato correttamente salvo che abbiano agito con colpa grave.

La medesima tutela è riconosciuta a coloro che abbiano ricevuto beni ereditari da coloro che, in base alle indicazioni del certificato, appaiono titolari a disporre di detti beni.

Dato controverso concernente l'efficacia del certificato successorio è quello contenuto al paragrafo 5 dell'art.69.

In detto paragrafo si evidenzia che il certificato è ritenuto titolo idoneo per l'iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, eccezion fatta per quanto attiene all'art. 1, paragrafo 2, lettere k) e l).

Il rinvio in commento in certo modo elide il portato della disposizione di cui all'art. 69 o quanto meno rappresenta una mancata presa di posizione nel merito dell'efficacia della formalità pubblicitarie.

Il legislatore europeo, infatti, non ha incluso nelle materie di sua competenza quelle relative alla natura dei diritti reali nonché quelle concernenti l'iscrizione

⁶ Art. 69, paragrafo secondo, *Reg. cit.*

di diritti su beni mobili o immobili, ivi compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione ovvero della mancata iscrizione di tali diritti nei pubblici registri.

Sul punto, sebbene il Regolamento adottato sia abbastanza recente (4 luglio 2012), si sono, tuttavia, già formati alcuni autorevoli orientamenti divergenti.

Un primo filone di pensiero facente capo ad un esponente del notariato europeo (Barone) propende per un'interpretazione più restrittiva e conservativa del dettato normativo.

Questi, infatti, ritiene che il Regolamento presenta evidenti lacune nel merito, che dovranno necessariamente essere integrate. In una recente pubblicazione si legge che: “Il certificato costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di beni ereditari, ma l'eccezione di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettere k) e l) svalorizza la natura di titolo, almeno nel significato tradizionale attribuito al termine (quando non la esclude). Infatti il certificato è titolo idoneo, ma non per i diritti reali, né per qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi, in quanto tali oggetti sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento.”⁷

Di diverso avviso altro noto studioso (Damascelli), il quale evidenzia che “non va sottaciuto che, secondo il 18° considerando, al fine di <<evitare la duplicazione dei documenti, le autorità preposte alla registrazione dovrebbero accettare documenti redatti dalle autorità competenti di altro Stato membro la cui circolazione è prevista dal presente regolamento>>. Valorizzando quest'ultima indicazione interpretativa, si può essere indotti a ritenere – in senso opposto a quanto ipotizzato di primo acchito – che il Regolamento apra la diversa (e innovativa) prospettiva secondo la quale, pur continuando a rimanere affidata agli ordinamenti degli Stati membri l'indicazione dei requisiti formali e sostanziali che gli atti notarili devono rivestire per avere accesso ai pubblici registri, sono da ritenere contrastanti con il diritto europeo le disposizioni nazionali che precludono tale accesso agli atti provenienti dagli Stati membri, a prescindere dalla loro rispondenza ai requisiti a tal fine richiesti.” Inoltre aggiunge l'autore: “Che questo sia l'angolo visuale corretto è avvalorato dal punto 5 del modulo di cui alla seconda frase dell'art. 59, n. 1, reg. che richiede al notaio rogante di indicare, quale <<informazione utile>> al destinatario dell'atto, l'attitudine o meno dell'atto stesso a essere trascritto

⁷ R. Barone, pag.434, “*Il certificato successorio europeo*” in Successioni transfrontaliere, ed. Wolters Kluwer.

nei registri dello Stato membro d'origine, indirettamente legittimando solo nel secondo caso il rifiuto alla trascrizione nei registri dello Stato membro di destinazione.”⁸

Il certificato contiene le indicazioni di cui all'art. 68 Regolamento.

Allo stesso è riconosciuta efficacia probatoria, rimane tuttavia controverso il requisito della forma dello stesso certificato.

Più nello specifico gli interpreti si domandano se lo stesso debba rivestire o meno la forma dell'atto pubblico ovvero se sia assimilabile ad un atto di notorietà.

E' evidente che sotto tale profilo il legislatore ancora non ha provveduto e che pertanto la disciplina del Regolamento appare tuttora di difficile attuazione.

In ultimo, alla luce di quanto sin qui riferito gli interpreti si interrogano circa la paventata possibilità di creare attraverso l'attuazione del Regolamento una sorta di “discriminazione alla rovescia”, consistente nel riconoscimento di un *quid pluris* in capo al cittadino europeo che si troverebbe avvantaggiato nel caso di successione transfrontaliera rispetto al trattamento che riceverebbe in caso di applicazione del diritto interno.

Con la legge europea 2013bis del 30 ottobre 2014 n.161, all'art.32 il legislatore ha introdotto un primo elemento di chiarezza, ha, cioè, provveduto alla designazione dell' “autorità di rilascio del certificato” identificandola nel notaio. Come si è detto rimangono, però, ancora in ombra diversi tratti della disciplina in materia, uno tra tanti la possibilità e le conseguenze legate ad un'eventuale revoca, rettifica o sospensione del detto certificato successorio europeo e alle connesse responsabilità per le autorità competenti coinvolte nell'applicazione della normativa.

B. Labate, *I necessari adeguamenti di sistema a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n. 650/2012 del 4 luglio 2012*, n.6 Businessjus articolo n.59, 2014

⁸ D. Damascelli, articolo di prossima pubblicazione in “*Enciclopedia del diritto*”, pagine 53 e 54

⁹ R. Barone pag.428, “*Il certificato successorio europeo*” in Successioni transfrontaliere, Notariato 4/2013, ed. Wolters Kluwer.

Unless otherwise noted, this article and its contents are licensed under a
Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>
Se non altrimenti indicato, il contenuto di questo articolo è rilasciato secondo i termini della licenza
Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.